



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FEDERICO II"- APRICENA  
Prot. 0009708 del 26/09/2023  
III (Uscita)

**Ai Docenti**

**Al DSGA**

**Al Personale ATA**

**A tutti i Portatori d' Interesse**

**All' RSPP**

**All' ASPP**

**Alle RSU d' Istituto**

**Ad Amministrazione T.**

**All' Albo on line**

**Al Sito Web**

Oggetto: **DIRETTIVA PERMANENTE obblighi di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti e i connessi profili di responsabilità**

➤ **Premessa**

Si richiama l'attenzione di tutto il personale in merito agli obblighi di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti.

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

➤ **Quadro Normativo-Profilo di Responsabilità**

La vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è un obbligo di servizio per tutto il personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere di eventuali danni arrecati dagli studenti a terzi e a se stessi.

Sul personale gravano nei confronti delle studentesse e degli studenti e delle loro famiglie responsabilità di tipo penale, civile, amministrativo o patrimoniale oltre a quelle disciplinari, che vanno attentamente considerate.

L'art. 28 della Costituzione recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi, la



responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”, secondo il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente.

La giurisprudenza prevede che solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento doloso o dovuta a colpa grave.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19- 2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui gli studenti, soprattutto se minorenni, sono affidati alla scuola per visite didattiche e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli studenti nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo, tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i mezzi di trasporto e i locali dove alloggiano gli studenti non presentino rischi o pericoli per l’incolumità degli stessi (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all’età degli studenti, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il “preposto” è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La responsabilità dei docenti, quindi, rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). L’art.29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: **“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi fino al cancello”.** Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe, oltre ad essere una grave mancanza



soggetta a procedimento disciplinare, espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

**Gli insegnanti di sostegno** sono responsabili della vigilanza dello studente assegnato insieme al docente di classe. In quanto sono contitolari, sono a tutti gli effetti docenti di classe e ne condividono con il docente curricolare le responsabilità.

I docenti di sostegno organizzano il proprio orario in modo funzionale alle esigenze dello studente e ne danno comunicazione alla referente per il sostegno per il seguito di competenza.

Segnalano al responsabile dell'orario l'eventuale assenza degli studenti seguiti.

I docenti che completano il proprio orario di servizio con attività di supporto in compresenza (docenti di potenziamento-docenti con ore a disposizione), in quanto contitolari condividono con il docente titolare le stesse responsabilità.

I docenti con le ore di potenziamento o di completamento destinate alla sostituzione dei colleghi assenti, se impegnati in classe sono responsabili della classe, se non impegnati sono tenuti a restare nella scuola e sono soggetti agli obblighi di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti, che eventualmente transitano nei corridoi o altri spazi della scuola.

Anche sul **personale ATA** ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

La **Tabella A** dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, (...) di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e di sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Da quanto sopra, per i Collaboratori Scolastici, deriva l'obbligo di presidiare l'area e la postazione indicata dal Direttore SGA individuata di concerto con il Dirigente Scolastico, senza possibilità di deroga onde avere presenza di personale nei punti ritenuti nevralgici per la sicurezza.

È superfluo, ma non inutile, rammentare che l'allontanamento arbitrario dalla postazione assegnata e uscire fuori dal perimetro dell'Istituto, se non autorizzato, sarà sanzionato secondo la vigente normativa.

Il profilo **dell'area B** non cita esplicitamente compiti di sorveglianza, ma il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.



## ➤ **Misure Organizzative Riguardanti La Vigilanza Delle Studentesse E Degli Studenti**

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli studenti e nell'interesse del personale scolastico tutto, la diligente applicazione delle misure organizzative ivi riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

Le misure organizzative contenute nella presente direttiva e le disposizioni adottate dal Dirigente Scolastico, riguardanti la vigilanza sugli alunni, hanno applicazione in tutte le aree di pertinenza (interne ed esterne) dell' IIS FEDERICO II relativamente all'anno scolastico 2023 – 2025 e per gli anni a seguire se non modificate/integrate.

### ☐ **VIGILANZA DALL'INGRESSO DAI CANCELLI DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Il **Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi**, allo scopo di garantire la vigilanza, predispone la presenza di collaboratori scolastici che vigilano l'ingresso degli alunni nell'Istituto.

In presenza di un organico esiguo di collaboratori scolastici potrà, al fine di garantire la vigilanza sugli studenti, autorizzare l' utilizzo del solo l' ingresso principale.

#### • **Compiti dei collaboratori scolastici**

Il collaboratore scolastico addetto al Front Office ha il compito di aprire il cancello dell' ingresso principale all'orario stabilito e insieme al personale ausiliario (come da individuazione del DSGA) sorveglierà il regolare e ordinato afflusso degli studenti in prossimità dei cancelli, delle porte di entrata e sui corridoi.

Il collaboratore addetto all' area Uffici, se autorizzato per iscritto dal DSGA, ha il compito di aprire (e chiudere alle 8:05) il cancello, presente sulla zona pista ciclabile, all' orario di ingresso I ora e vigilarne il regolare e ordinato afflusso, insieme al personale ausiliario (come da individuazione del DSGA), dal cancello alle aule. Un collaboratore, se individuato e autorizzato per iscritto dal DSGA, avrà il compito di aprire e chiudere il cancello in via San Nazario, all' orario di ingresso I ora. Insieme al personale ausiliario (come da individuazione del DSGA) sorveglierà il regolare e ordinato afflusso degli studenti in prossimità dei cancelli, delle porte di entrata e sui corridoi fino alle aule.

Nessun studente è autorizzato a sostare nelle pertinenze della scuola se non sotto controllo diretto dei docenti/collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici non sono autorizzati a far sostare nelle aule prive di sorveglianza gli studenti che dovessero arrivare prima del proprio orario di lezione, (su di loro incombe la responsabilità della sorveglianza).

I collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli studenti fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule, dove troveranno, **alle ore 7:55**, l'insegnante della prima ora ad accoglierli. In caso di assenza nelle aule, alle ore 7:55, di un insegnante nel piano di servizio, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione immediata ai collaboratori del dirigente, che provvederanno alla immediata sostituzione del docente assente.



I collaboratori scolastici devono sorvegliare i corridoi, le scale, le aree esterne e gli accessi ai servizi, che devono essere contingentati.

I collaboratori scolastici, inoltre, dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, del Dirigente, del DSGA per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla classe che risulta momentaneamente scoperta e aspettare l'arrivo del docente;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli studenti, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli studenti per recarsi ai servizi o in altri locali, durante la ricreazione, le assemblee di classe e di istituto e prestare un controllo attento affinché venga rispettato il divieto di fumo;
- riaccompagnare nelle loro classi gli studenti che, senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
- sorvegliare gli studenti in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe, a tal fine il collaboratore scolastico sosterrà sulla soglia della porta della classe.
- all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, devono accertarsi che tutte le classi siano "coperte" e nell'eventualità devono comunicare i ritardi o le assenze dei docenti al responsabile dell'orario e all'ufficio del personale;
- impedire che gli studenti possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente al docente della classe particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate (è vietato ad esterni di girare o sostare nei corridoi della scuola, entrare nelle aule; gli stessi dovranno essere registrati al Front Office, ove sosterranno se non interessati all'area uffici-dirigenza);
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti librari...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.
- In caso di scioperi o assenze massive segnaleranno tempestivamente situazioni per cui il 40% della classe risulti assente.
- I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA o in Segreteria.
- È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. In particolare il collaboratore scolastico addetto all'area Uffici dovrà, prima dell'arrivo del personale e degli studenti, controllare le vie d'esodo, rimuovendo eventuali



impedimenti.

- I collaboratori scolastico dovranno controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- Dovranno segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- rimanere costantemente nel piano affidato per controllare i movimenti degli studenti.

In particolare si provvederà: Ricambio d'aria frequente, sanificazione ordinaria, accurata pulizia, anche più volte al dì dei servizi,

Non è superfluo sottolineare che la sorveglianza attiva dell' atrio, delle uscite di sicurezza, dei corridoi e di tutti gli spazi comuni è affidata ai collaboratori scolastici che ne sono direttamente responsabili.

**È severamente proibito durante le ore di lavoro utilizzare il cellulare, leggere libri/riviste, abbandonare il proprio posto di lavoro senza avvisare il suo collega o farsi sostituire momentaneamente se solo sul piano.**

- **Compiti dei docenti**

L'insegnante ha l'obbligo di **essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**, per accogliere gli studenti. Nel caso vi fossero impedimenti oggettivi, e non imputabili alla propria volontà, il docente avviserà immediatamente la scuola, che organizzerà, in sua assenza, la sorveglianza.

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e tutelare gli studenti che gli sono stati affidati per tutta la durata del servizio. Può consentire agli allievi di uscire durante le ore di lezione uno per volta, indipendentemente dal genere (F/M), per recarsi ai servizi igienici o distributori automatici a partire dalla seconda ora di lezione, come già comunicato tramite circolare.

L'uscita dalla classe in orari diversi è consentita solo in casi eccezionali.

È fatto divieto far uscire gli studenti durante i cambi dell'ora.

**Si ricorda, inoltre, che:**

- La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari o incontri con esperti.

Il docente in servizio durante questa attività non può lasciare la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo del dovere di vigilanza), ma deve essere presente per tutta la sua ora di servizio e deve collaborare alla buona riuscita delle attività.

- Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi: in particolare, la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata e adeguata dei banchi, degli zaini e del materiale, atto a consentire l'ottimale controllo da parte



dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno e a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto.

- Il docente vigilerà affinché gli alunni rispettino il divieto di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre, gettare rifiuti o lanciare oggetti, fumare o mettere in carica propri dispositivi.

Gli insegnanti, inoltre, cureranno il ricambio dell'aria per il tempo strettamente necessario e sotto la loro diretta sorveglianza: di conseguenza, l'apertura delle finestre durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone.

- Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe anche in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come palestra, laboratori, ecc, a tal fine si richiama la direttiva n. 2.
- È fatto divieto ai docenti di allontanarsi arbitrariamente dall'aula e di lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nel piano in cui si trova la classe o il docente di sostegno, contitolare della classe, di vigilare momentaneamente sugli studenti. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento degli stessi dal docente che si è allontanato.
- I docenti che svolgono incarichi di coordinamento e/o organizzativi non possono sottrarre tempo al loro normale servizio di insegnamento per svolgere tali attività. Si ricorda che per questi impegni sono previsti compensi aggiuntivi e, dunque, non devono verificarsi sovrapposizioni, se non per motivi urgenti e straordinari.

Il personale ausiliario, di conseguenza, non chiamerà i docenti mentre sono in classe nel caso di telefonate a loro destinate.

- I docenti devono porre la massima attenzione nel rispettare e far rispettare sin dai primi giorni di scuola i Regolamenti della scuola e le misure di prevenzione comunicate dal M.I.M. pubblicate sul sito istituzionale.
- Il Docente autorizza l'uscita ai servizi igienici ad uno studente per volta. Gli alunni per nessun'altra ragione possono allontanarsi dall'aula.
- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più studenti, perché l'allontanamento non fa venir meno e non riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.  
È severamente proibito girovagare nella scuola o appartarsi in zone poco sorvegliate.
- I docenti dell'ultima ora accompagnano i propri alunni fino al cancello di uscita, vigilando la loro uscita.



In presenza di studente minore di anni 14, consegneranno lo studente, se privo di autorizzazione, nelle mani dei genitori.

- È severamente proibito durante le ore di lavoro, anche se di supplenza, utilizzare il cellulare, leggere libri/riviste.
- È severamente vietato preparare le verifiche durante le ore di lavoro. È bene sottolineare che la lezione e le verifiche devono essere preventivamente preparate e strutturate, sulla base dei bisogni educativi della classe.
- È vietato delegare gli studenti per il prelievo o il riposizionamento di registri, di libri e di altro materiale; gli stessi vanno presi prima dell'ingresso in aula.
- I docenti sono responsabili della compilazione puntuale dei registri: tutti i docenti hanno l'obbligo di segnare le assenze, le attività svolte e i compiti assegnati, oltre al completamento degli stessi con quanto necessario. Si ricorda che anche la corretta compilazione dei registri è fondamentale per la sicurezza degli studenti, oltre ad essere un obbligo connesso alla propria funzione.
- Tutto quanto sopra è valevole anche durante l'intervallo, che deve svolgersi esclusivamente nella propria aula; è fatto divieto, durante esso, uscire dalla classe.

#### **VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO ORARIO DEI DOCENTI**

- **Compiti dei collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano di competenza nella vigilanza degli alunni. Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza del gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà su di loro fino a quando non sarà giunto il docente in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi fino alla normalizzazione della situazione, dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza o ai collaboratori del D.S..

- **Compiti dei docenti**

Gli insegnanti, al suono della campanella, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del Dirigente in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora.

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza degli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe. In caso di presenza in classe



dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

**È vietato lasciare gli alunni incustoditi.**

In caso di estrema necessità, il personale docente delle classi viciniori, ove avvisato in tal senso, coadiuva nella sorveglianza, anche richiamando gli studenti ad osservare comportamenti adeguati nel frattempo che i collaboratori del D. S. predispongono la sostituzione.

I Docenti prima di lasciare la propria classe controllano che tutti gli alunni siano seduti al proprio posto.

**VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE/LABORATORI/PALESTRA E PER IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALLA SCUOLA AL TERMINE DELLE LEZIONI**

Si richiama e si integra la direttiva n. 2

Si ricorda che durante tutti gli spostamenti tra le aule della scuola e la palestra e viceversa, la vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è affidata al docente/ ai docenti dell' ora e al collaboratore scolastico di turno.

• **Compiti dei docenti**

1. I docenti devono prelevare le/gli studentesse/i dalla propria classe e in fila, ordinatamente , con toni di voce contenuti nel rispetto di tutti , recarsi in palestra, laboratori, aule didattiche.

2. Al termine delle attività i docenti devono riaccompagnare le/gli studentesse/i nella loro stessa classe.

3. Se il termine delle attività dovesse coincidere con l'ultima ora di lezione, è autorizzata l'uscita diretta, vigilata dal docente, dalla palestra, dai laboratori o dalle aule didattiche. A tal fine gli studenti dovranno portare con se' gli zaini.

L'uscita vigilata dal docente è da intendersi fino all' uscita dalle pertinenze scolastiche.

4. Alle/agli Studentesse/i è fatto divieto assoluto di allontanarsi dalla loro aula per raggiungere, senza l'accompagnamento del loro docente, la palestra, i laboratori, le aule didattiche o le aule, una volta terminata la lezione.

5. Per le attività fuori dall' edificio scolastico, si richiamano in toto i punti dall' 1 al 4. Di esse dovrà esser data comunicazione alle famiglie, per gli studenti con età inferiore ai 18 anni e per gli studenti che hanno delegato la famiglia per tutto ciò che attiene all' istituzione scolastica, e dovrà essere firmata apposita autorizzazione da parte di entrambi i genitori delle/degli studentesse/i. Per le/gli studentesse/i maggiorenni, che non hanno delegato la famiglia, dovrà esser fornita loro diretta comunicazione scritta, che andrà debitamente firmata dallo studente maggiorenne.

6. Le attività da svolgersi fuori dall' edificio scolastico devono essere menzionate nella programmazione disciplinare del docente e in quella del consiglio di classe.

**VIGILANZA SUGLI ALUNNI BISOGNOSI DI SOCCORSO. COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO**



La vigilanza sugli studenti bisognosi di soccorso deve sempre essere assicurata dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. La vigilanza sugli alunni bisognosi di soccorso che hanno accusato malesseri o hanno subito infortuni a scuola prevede la segnalazione tempestiva e la richiesta di intervento del personale addetto al primo soccorso (tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere l'organigramma della sicurezza che provvede a prestare le cure necessarie nei primi minuti e nel periodo di attesa dell'arrivo del soccorso specializzato del 118.

In tutti i casi, deve essere avvertita la famiglia dell'alunno. Nel caso di persona colpita da infortunio o malore, il personale presente deve:

1. valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e chiamare il 118, chiunque è dovuto alla chiamata dell'autobulanza;
2. chiamare gli addetti al primo soccorso perché effettuino i possibili interventi;
3. contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente;
4. se i genitori non sono reperibili, seguire l'alunno in ambulanza, affidando il resto della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. **È vietato al personale scolastico il trasporto con i propri mezzi dell'alunno infortunato al Pronto Soccorso, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare altre soluzioni, dietro consenso verbale (messo a fonogramma) della famiglia o del medico del Pronto Soccorso;**
5. informare il Dirigente scolastico per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità;
6. in qualsiasi caso di infortunio anche se sembra lieve, l'insegnante presente è tenuto a redigere una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare tempestivamente in Segreteria, che dovrà contenere: generalità dell'alunno, sede e classe; dinamica dell'incidente, luogo, data e ora; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate;
7. Si ricorda, inoltre, che è consentito al personale della scuola, in particolar modo agli addetti del Primo Soccorso, somministrare medicinali agli alunni previa disponibilità.

In ogni caso, la famiglia dovrà farne formale richiesta al Dirigente scolastico per richiedere l'autosomministrazione da parte del proprio figlio o l'intervento del personale scolastico.

**La famiglia è tenuta ad impartire le eventuali opportune istruzioni, anche tramite un intervento da parte del proprio pediatra con tutti i componenti del Consiglio di classe**

#### **VIGILANZA NEI LABORATORI**

I docenti, gli Insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei



regolamenti specifici dei singoli locali.

Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

- **Compiti dei docenti e degli ITP**

I docenti, pertanto, anche nei laboratori sono tenuti a:

1. vigilare sull'incolumità degli studenti;
2. informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
3. informare gli studenti su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori e/o all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
4. informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
5. vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
6. verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
7. valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
8. controllare che gli studenti loro affidati usino il P .C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

- **Compiti dei Responsabili di laboratorio**

I **responsabili di laboratorio** provvederanno a stilare nel più breve tempo possibile, e comunque entro e **non oltre il 15 di ottobre**, sentite le esigenze didattiche dei docenti, un piano di utilizzo dei laboratori, al fine di garantire un'organizzazione ordinata e **entro il 31 ottobre** un regolamento per l' utilizzo dei laboratori in presenza e in assenza degli Assistenti Tecnici.

Il docente o i docenti, in caso di compresenza, negli spostamenti dall'aula ai laboratori accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

- **Compiti degli Assistenti Tecnici**

Gli Assistenti Tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati al docente dell' ora per il seguito di competenza. Devono collaborare con i docenti dell' ora alla vigilanza degli studenti e al corretto utilizzo degli strumenti.

**VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE**

Si richiama per intero il Regolamento in merito alle assemblee studentesche, che tutto il personale è tenuto



a rispettare.

#### **VIGILANZA DIVIETO DI FUMO**

Tutto il personale deve prestare particolare attenzione nel far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola. Eventuali infrazioni vanno segnalate ai referenti per il divieto di fumo per il seguito di competenza.

#### **SITUAZIONI DI RISCHIO LEGATE ALLA STRUTTURA**

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare per iscritto al Dirigente Scolastico, eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate legate alla struttura e al suo danneggiamento. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

#### **VIGILANZA EDUCATIVA**

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica.

In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. Tali comportamenti vanno prontamente segnalati, oltre che al Consiglio Di Classe, ai Referenti per il Bullismo e Cyberbullismo, al Team dell' Emergenza, al Referente per la Legalità, al Referente di Ed. Civica e all' Animatore Digitale, al fine di individuare soluzioni educative adeguate.

I comportamenti negativi degli studenti devono comunque essere considerati anche nella loro rilevanza disciplinare. A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle annotazioni sul registro di classe. Di conseguenza, si invitano i Sigg. docenti a fare un uso moderato delle suddette annotazioni, onde evitare il rischio di snaturare il valore delle stesse, innescando negli alunni una sorta di "corsa" alla "collezione" di note. Si ricorda a tutto il personale che si è in attesa delle nuove disposizioni ministeriali in merito al comportamento.

Tutte le situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire o episodi gravi, di diversa natura, che turbano il normale svolgimento della lezione devono essere rappresentate, con eventuale richiesta di c.d.c. straordinario, dai Coordinatori di classe al Dirigente scolastico e comunque segnalate ai Genitori.

#### ➤ **ALTRE DISPOSIZIONI**

Ogni docente presente nell' edificio scolastico, anche se non in servizio, può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli studenti, anche di quelli di altre classi.

***Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare comportamenti a***



***rischio o non consoni all'interno dell'istituzione scolastica o comunque pericolosi per la sicurezza.***

Tutto il personale della scuola è tenuto ad attenersi, nell'espletamento della propria attività, al Codice di comportamento della P.A. e relative modifiche ed integrazioni, a conoscere il Codice disciplinare di comparto e le nuove norme in materia di infrazione e sanzioni disciplinari.

In particolare il personale della scuola è chiamato ad uniformarsi a comportamenti che non ledano l'immagine dell'Istituzione e che siano coerenti con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica.

**È FATTO OBBLIGO, A TUTTO IL PERSONALE, RISPETTARE E FAR RISPETTARE QUANTO SOPRA DISPOSTO.**

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PROF.SSA ALESSIA COLIO**

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]